

IMPOSTE INDIRETTE

Il giudice può disconoscere la qualifica di lap o coltivatore diretto

di Luigi Scappini



In un'ottica di perseguimento dei principi sanciti dalla Carta costituzionale, il Legislatore ha adottato una **serie di misure atte a garantire**, come previsto dall'[articolo 44 Cost.](#), *“la trasformazione del latifondo e la ricostituzione delle unità produttive”* nonché l'aiuto alla *“piccola e la media proprietà”*.

Norma maggiormente fruita nel tempo è quella della **c.d. piccola proprietà contadina**, dapprima prevista in via temporanea con la L. 604/1954 e, successivamente, introdotta a **regime** con l'[articolo 2, comma 4-bis, D.L. 194/2009](#), convertito con modifiche, con L. 25/2010.

La norma, come noto, prevede l'**applicazione**, in sede di acquisto di terreni da parte di **coltivatori diretti** e di **lap**, iscritti alla **previdenza agricola**, dell'imposta di **registro** e **ipotecaria** in misura **fissa** e di quella **catastale** nella misura proporzionale dell'**1%**.

Recentemente la Corte di **Cassazione**, con l'[ordinanza n. 8269 del 14.03.2022](#), si è preoccupata di ricordare come tale norma agevolativa debba **obbligatoriamente** essere **richiesta** in **sede d'atto**, pena la perdita della facoltà di fruizione.

Infatti, sebbene i Supremi giudici sottolineino che nell'ordinamento **non sia rinvenibile un principio di carattere generale** per cui *“un'agevolazione non richiesta al momento dell'imposizione è irrevocabilmente perduta, potendosi anzi, alla luce dell'articolo 77 del d.P.R. 6 aprile 1986, n. 131, dedurre il principio contrario secondo il quale - sia pure nel rispetto dei limiti temporali previsti per richiedere il beneficio - è possibile **rimediare all'erronea imposizione** (cfr. Cass. n. 14122/2010)”*, parimenti evidenziano come **tale principio non sia applicabile in tema di piccola proprietà contadina**.

Tale conclusione deriva dal **principio** per cui *“anche un'agevolazione fiscale può essere **richiesta** in un **momento successivo** a quello dell'imposizione, ma solo **a condizione** che la **normativa di riferimento non imponga** al contribuente di **farla valere con specifiche modalità**”*; fattispecie che si

verifica proprio in merito alle agevolazioni inerenti la piccola proprietà contadina.

Preso atto che l'agevolazione deve essere richiesta **in sede atto**, in tale momento il **contribuente** deve essere in possesso dei **requisiti soggettivi** che passano dal vaglio notarile.

Nello specifico, il contribuente, come affermato dalla Corte di Cassazione con l'[ordinanza n. 8278 del 14.03.2022](#), *“se **non** è **ancora** in **possesso** dei requisiti (il c.d. **lap in itinere** n.d.A), prima dell'atto è tenuto a **presentare istanza** alla **Regione** di riconoscimento della qualifica di lap e ottenere l'**iscrizione provvisoria all'Inps**, mentre alla stipula dell'atto dovrà esibire la domanda di riconoscimento alla Regione della qualifica di lap e il certificato attestante l'iscrizione all'Inps con riserva, dovendo poi risultare, nei ventiquattro mesi, in possesso dei requisiti lap”*.

Tale iscrizione previdenziale, proseguente l'ordinanza *“**non può che conseguire da una domanda presentata dal soggetto interessato** (D.P.R. n. 476 del 2001, artt. 2 e 3) e l'eventuale retrodatazione dell'obbligazione contributiva (che, di quella iscrizione, costituisce l'effetto giuridico principale) implica che la richiesta di iscrizione (accolta con riserva) sia stata effettivamente presentata”*.

Quando, al contrario, in sede di stipula notarile, il contribuente è **già in possesso** dei requisiti lap, dovrà **produrre** il **certificato** rilasciato dalla Regione, ente delegato al riconoscimento di tale qualifica ai sensi dell'[articolo 1, comma 2, D.Lgs. 99/2004](#).

Tuttavia, il certificato **rappresenta**, secondo l'[ordinanza n. 8272](#) sempre del **14.03.2022** *“soltanto un **atto del procedimento tributario** inteso a verificare l'esistenza delle condizioni previste dalla legge agevolatrice e, dunque, un documento richiesto dalla legge a fini di prova del presupposto soggettivo ed oggettivo dell'agevolazione”* con la **conseguenza** che rientra nei **poteri del giudice valutare** l'idoneità del **certificato** stesso in rapporto ai requisiti richiesti dalla norma agevolativa azionata.

Ne deriva che, ad esempio, come nel caso oggetto del contenzioso, **viene meno** l'**agevolazione** allorquando il **coltivatore diretto**, che, si ricorda, per essere tale deve direttamente e abitualmente dedicarsi alla coltivazione dei terreni e all'allevamento degli animali, sempreché la complessiva forza lavorativa del nucleo familiare non sia inferiore a un terzo di quella occorrente per le normali necessità della coltivazione del fondo e dell'allevamento, **assuma** a tempo pieno e indeterminato un **lavoratore dipendente** facendo **venir meno** il **requisito** richiesto.